



"NUMERO BLU" 1530 PER L'EMERGENZA IN MARE

Capitaneria di Porto di Ancona: 071/502101 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Senigallia: 071/64780
Ufficio Locale Marittimo di Numana: 071/7360377
Sezione Staccata di Falconara Marittima: 071/9167370

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ancona o www.guardiacostiera.gov.it
oppure scrivi all'e-mail dm.ancona@pec.mit.gov.it – cp.ancona@mit.gov.it – ancona@guardiacostiera.it



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA - ANCONA

ORDINANZA N. 60/2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona,

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172” e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Vista la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2015 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario introdurre disposizioni attinenti una più specifica e cautelativa disciplina delle attività correlate alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, aggiornandone la regolamentazione per meglio assicurare i profili connessi alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, rilevando in tal senso che, soprattutto durante la stagione balneare, tali tipologie di attività, nell’ambito del Circondario marittimo di Ancona, si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto, con un’elevata concentrazione di utenza balneare e di attività ludico-diportistiche sulle spiagge e negli specchi acquei di interesse;

Tenuto conto anche che una parte considerevole di dette attività subacquee si svolge in forma organizzata e spesso con l’ausilio di unità da diporto in appoggio di superficie;

Considerato che le norme della presente Ordinanza, la cui validità se non diversamente specificato non deve intendersi limitata al solo periodo della stagione balneare, si conformano, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni, ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, nonché dalle disposizioni previste in materia di navigazione da diporto e da quelle contenute nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima, a cui bisogna comunque fare riferimento anche per le fattispecie non espressamente richiamate ma in ogni caso correlate;

VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

1.1 Le presenti norme disciplinano, nell’ambito del Circondario marittimo di Ancona e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:

- a) gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all’esercizio delle attività di immersione subacquee svolte, con l’ausilio di autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
- b) l’utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo.

- 1.2 Se non diversamente specificato, sono escluse dal campo di applicazione le attività di *snorkeling* che trovano indiretta disciplina nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, a cui si fa espresso rinvio anche per quanto concerne la regolamentazione della pesca subacquea.
- 1.3 Ai fini della presente Ordinanza, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile.
- 1.4 Ai sensi di quanto sopra precede ed ai fini del presente provvedimento ordinatorio si intende:
- a) per brevetto subacqueo, un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta;
 - b) per Centro di immersione, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel settore sportivo o ricreativo subacqueo, offrendo, sotto la propria responsabilità, sia a terzi che ai propri associati già in possesso di brevetto, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il solo supporto logistico all'attività subacquea.
 - c) per Centro di formazione ed addestramento subacqueo, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel campo della formazione subacquea sportiva o ricreativa, offrendo, sotto la propria responsabilità, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il conseguimento di brevetti; esso è comunque equiparato al Centro di immersione allorché eroghi a terzi la prestazione con una propria Guida subacquea ovvero renda disponibile il solo servizio di supporto tecnico-logistico di superficie durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
 - d) per immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, l'insieme delle attività sportive e ricreative, svolte in mare con autorespiratore, con o senza supporto di unità navali, in quanto:
 - organizzate o eseguite dai Centri di immersione per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (c.d. immersioni guidate);
 - organizzate o eseguite dai Centri di formazione ed addestramento subacqueo per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetti (c.d. immersioni didattiche);
 - effettuate liberamente in forma privata per proprio conto da subacquei, con o senza il supporto logistico di un Centro di immersione;
 - e) per Istruttore subacqueo, chiunque, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è abilitato ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - f) per Guida subacquea, chiunque, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, sotto la propria responsabilità civile e penale, è autorizzato ad organizzare e condurre, a scopo turistico e ricreativo, immersioni guidate di singole persone o gruppi di esse in possesso di brevetto subacqueo.

ARTICOLO 2 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ -

- 2.1 Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chiunque, a scopo sportivo o ricreativo, intenda svolgere, nel Circondario marittimo di Ancona, attività correlate all'erogazione di immersioni guidate ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei (in entrambi i casi con o senza l'impiego di unità da diporto in appoggio di superficie), è tenuto a presentare alla Capitaneria di porto una comunicazione, in duplice esemplare, conforme al modello in Allegato "1".
- 2.2 Sono soggette alle disposizioni del precedente comma anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività nei termini indicati dal proprio atto costitutivo e dal proprio statuto, nonché nei limiti autorizzati dalle vigenti norme di settore.
- 2.3 Con la comunicazione di cui al comma 2.1, il richiedente dovrà fornire quanto segue:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, redatta in conformità al D.P.R. n°445/2000 ed attestante l'esercizio della specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo; per le Associazioni senza fine di lucro la predetta dichiarazione potrà essere sostituita da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione del porto di abituale stazionamento dell'unità eventualmente utilizzata in appoggio di superficie, con indicazione delle sue caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di

costruzione, estremi marcatura "CE", dimensioni, potenza motore, ecc.) e con a corredo una fotografia a colori descrittiva della stessa; per detta unità si dovrà, inoltre, allegare:

- copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri);
 - copia della dichiarazione di potenza o del certificato d'uso del motore, unitamente a copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità (nel caso si tratti di natante da diporto non iscritto);
 - copia della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- c) copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dell'eventuale unità a motore impiegata in appoggio di superficie;
- d) dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità marittima.
- 2.4 Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e debitamente vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato che deve conservarlo in modo da esibirlo tempestivamente all'eventuale controllo da parte delle competenti Forze di polizia.
- 2.5 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n°241/90 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione alla Capitaneria di porto di Ancona della suddetta comunicazione che deve ritenersi valida anche ai fini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
- 2.6 Ai fini del prosieguo dell'attività, ogni eventuale variazione degli elementi così dichiarati deve essere tempestivamente comunicata, entro e non oltre 15 giorni, con le modalità previste nel presente articolo, indicando le specifiche variazioni intervenute. In ogni caso la comunicazione perde di validità qualora la situazione effettivamente rilevata nella realtà non trovi corrispondenza con quanto già comunicato all'Autorità marittima.
- 2.7 Annualmente, entro il 30 aprile, il richiedente è tenuto comunque a comunicare alla Capitaneria di porto di Ancona la propria volontà di proseguire nell'attività, fornendo, se del caso, ogni necessaria integrazione documentale comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

ARTICOLO 3

- DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO -

- 3.1 Ai fini della presente Ordinanza e fermo quanto disciplinato dagli artt. 3 e 10 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché dalle pertinenti disposizioni recate dai regolamenti di sicurezza del porto di Ancona e degli altri porti del Circondario, l'esercizio dell'immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, effettuate a qualunque titolo, con o senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie, non è consentito:
- a) all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso e di uscita dagli stessi;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se trattasi di unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 3.2 L'attività di immersione subacquea suddetta può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consenta, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività ad essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:
- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
 - c) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - d) segnalare immediatamente all'Autorità marittima il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché il ritrovamento di ordigni esplosivi o presunti tali.

- 3.3 Qualunque evento straordinario, verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato, che si ritenga abbia rilevanza e/o in qualche modo ripercussioni per la salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente all'Autorità marittima.
- 3.4 Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, si dovranno rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008 e, pertanto, il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi:
- a) di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - b) di notte, il segnale galleggiante di cui alla precedente lettera a) deve essere munito di una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- Qualora venga utilizzata, quale segnalamento, un'unità navale in appoggio di superficie, la stessa, oltre ai segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" – Colreg '72 (ratificato con Legge 21 dicembre 1977, n° 1085), dovrà mostrare:
- a) di giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
 - b) di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- 3.5 Il subacqueo deve operare entro i 50 metri dalla verticale del segnale di cui al precedente comma. In caso di immersione collettiva con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. Nell'ipotesi di utilizzo notturno del segnale collettivo, ogni subacqueo dovrà essere ulteriormente munito di un segnale luminoso (strobo subacqueo o *stick* di luce chimica), applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), per una sua pronta localizzazione. In assenza di unità navale di appoggio, in orario notturno, sul punto di partenza a riva dovrà essere disponibile, e tenuta in funzione per tutta la durata dell'attività di immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica posta in posizione che ne garantisca sempre la visibilità in modo da fungere da riferimento per i subacquei.
- 3.6 Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili, devono intendersi valide anche per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte in forma privata, per proprio conto, con o senza il supporto di un'unità in appoggio. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea:
- deve essere effettuata almeno in coppia;
 - è vietata nelle ore notturne qualora siano previste soste decompressive durante l'immersione;
 - è condizionata a che ciascun subacqueo disponga di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante posseda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.
- 3.7 In caso di immersione subacquea svolta dal privato, per proprio conto, con il supporto di un mezzo nautico nella propria disponibilità e senza alcun fine commerciale (e comunque non fornito da un Centro di immersione), si fa rinvio, per ciò che concerne l'obbligatorietà della patente nautica, alle disposizioni contenute nell'art. 39 del Codice del diporto, nonché, per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, all'art. 54 ed all'allegato V del D.M. n°146/2008.

ARTICOLO 4

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI DI IMMERSIONE E DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO -

- 4.1 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e addestramento, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza e nel rispetto delle disposizioni sin qui prescritte per quanto applicabili, devono avvalersi sempre di personale, rispettivamente in qualità di Guida e di Istruttore subacqueo, a tal fine debitamente abilitato ed autorizzato ad operare e che sia coperto da una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. I suddetti Centri sono tenuti ad esporre al pubblico, presso la propria sede, le condizioni generali del servizio di volta in volta erogato e comunicato ai sensi del precedente art. 2.
- 4.2 Tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli equipaggiamenti collettivi e individuali eventualmente messi a disposizione dal Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), devono essere verificati e controllati prima di iniziare l'attività. Essi devono risultare in perfetto stato di conservazione,

funzionamento ed efficienza, a regola d'arte secondo i migliori *standards* in uso, regolarmente revisionati e dotati di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni altra norma applicabile in materia di sicurezza.

- 4.3 Il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), valutati opportunamente il contesto in cui si dovrà svolgere l'attività, nonché il livello di preparazione dei subacquei partecipanti ed il possesso dei loro requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.), deve assicurare agli stessi idonee informazioni relative alle condizioni generali del servizio offerto ed alle attività da eseguire, istruendoli, in via preventiva ed in maniera esauriente, per quanto attiene:
- a) i pericoli generici dell'attività subacquea (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici correlati al sito prescelto;
 - b) la natura e la profondità del fondale interessato, evidenziandone la conformazione e l'eventuale presenza di ostacoli o specifici rischi;
 - c) la tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca effettuate in zona;
 - d) la visibilità subacquea ed eventuali cause di intorbidimento;
 - e) i metodi e le procedure di entrata e uscita dall'acqua;
 - f) i requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.) prescritti per lo svolgimento delle immersioni programmate;
 - g) ogni ulteriore informazione ritenuta utile per offrire un quadro più esauritivo e di sicurezza delle attività da eseguire.
- 4.4 Prima dell'inizio dell'attività, il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica) cura l'annotazione, in apposito registro, delle seguenti informazioni minime:
- a) numero progressivo dell'uscita, con indicato il luogo di immersione, data ed ora di inizio dell'attività (specificando che si tratta di immersione guidata o didattica), tipologia dell'immersione (esplicitando anche se effettuata con partenza da riva o con unità appoggio) e tipo di gas respirabile utilizzato;
 - b) nominativo della Guida ovvero dell'Istruttore, con indicazione del brevetto posseduto e con espressa menzione della didattica adottata a riferimento (qualora in possesso di più brevetti) per lo svolgimento delle attività e di un suo utile recapito telefonico a cui potersi riferire in caso di necessità;
 - c) generalità di ciascun subacqueo partecipante, con indicazione anche del brevetto posseduto (ovvero di quello da conseguire) e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità);
 - d) specifica dell'unità da diporto eventualmente utilizzata in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica (indicandone gli estremi), responsabile del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
 - e) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale eventualmente posto in assistenza alla Guida ovvero all'Istruttore, che partecipa all'immersione ovvero rimane a terra o a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata della stessa.
- Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di *privacy*, a cura del Centro per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.
- 4.5 Prima dell'inizio dell'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore, valutato adeguatamente il contesto di svolgimento dell'attività, deve assicurare ai subacquei partecipanti idonee informazioni alla stessa correlate, istruendoli, in maniera esauriente, per quanto attiene:
- a) l'itinerario da seguire in acqua, la localizzazione e le caratteristiche fisiche del sito ove si svolgerà l'immersione, mostrando, ove ritenuto opportuno e più esplicativo, anche schemi grafici, foto o video;
 - b) le condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - c) le regole, le modalità e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelle più opportune per immergersi ed uscire dall'acqua, nonché i comportamenti pericolosi da evitare;
 - d) i rischi generici correlati all'espletamento dell'attività subacquea programmata (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli più specifici correlati al sito prescelto;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile ed essenziale per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
- 4.6 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con partenza da riva, senza l'utilizzo di un'unità in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 3, è tenuto ad assicurare, sul luogo di partenza a terra:
- a) la presenza di una persona, in possesso delle informazioni inerenti l'attività di immersione, dotata di un idoneo mezzo di comunicazione e capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita

tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;

- b) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell'1 ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione;
- c) una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra dei partecipanti; in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della predetta bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
- d) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018.

Le disposizioni del presente comma, nel rispetto comunque di quanto disciplinato dal precedente art. 3, non trovano applicazione qualora l'immersione sia svolta nel corso della stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione debitamente segnalate, nonché entro la batimetrica pari o inferiore a 10 metri.

4.7 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con l'utilizzo di un mezzo in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 3 e ferma la congiunta responsabilità del conduttore ai fini dell'esercizio della navigazione, è tenuto ad assicurare:

- a) la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dalla presente Ordinanza, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere, curando altresì la validità della copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni e i danni comunque subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- b) i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritti all'art. 54 e all'allegato V del D.M. n°146/2008, mantenendo sempre prontamente disponibile l'evidenza documentale di cui al precedente comma 4.4;
- c) la completa efficienza del mezzo e di ogni sua pertinenza, mettendolo a disposizione, alla stipula del contratto di utilizzazione, adeguatamente attrezzato ed equipaggiato, completo anche delle ulteriori dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del D.M. n°146/2008, tenute anch'esse in perfetta funzionalità; il posizionamento a mare della bombola di riserva menzionata dal suddetto art. 90 ovvero della stazione di decompressione ove prevista, dovrà essere effettuato secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica di riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate;
- d) che, in caso di trasporto di attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportate, rispetto a quelle trasportabili dall'unità, sia ridotto in ragione almeno di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;
- e) che l'utilizzo del mezzo avvenga in conformità alle disposizioni in materia di segnalamento (come previsto al precedente art. 3) e di navigazione (ivi compresa la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima), nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle finalità di diporto a cui la stessa deve rimanere comunque destinata;
- f) che l'utilizzatore del mezzo sia in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
- g) che la propria denominazione (e se del caso anche l'identificativo numerico dell'unità nell'ipotesi di più mezzi impiegati) risulti evidente e sempre chiaramente leggibile sul mezzo;
- h) che, in caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio della stessa venga realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale eventuale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile);
- i) la presenza di una persona, abilitata al primo soccorso e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal

fine a disposizione), nonché capace di manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua.

- 4.8 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e di addestramento che, nel rispetto di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, intendono erogare servizi di immersione all'interno di cavità sommerse e relitti (intesi come ambienti naturali o artificiali che impediscano la risalita verticale diretta del subacqueo) individuati e riconosciuti come praticabili per finalità ricreative, devono preventivamente dimostrare di appartenere a didattiche che prevedono dette discipline ovvero appartenere a gruppi speleologici subacquei a tal fine dichiarati, nonché avvalersi di Guide e di Istruttori in possesso delle abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le suddette attività. In questi casi, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo non può essere comunque superiore a 4.

ARTICOLO 5

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE GUIDATE -

- 5.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni guidate, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di immersione di cui al precedente art. 1 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.
- 5.2 Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
- 5.3 Ai fini della presente Ordinanza, la Guida riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, la Guida:
- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - b) nello svolgimento delle immersioni dovrà attenersi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, i subacquei accompagnati, indipendentemente da quanto previsto dalle didattiche di rispettiva appartenenza, dovranno attenersi alle procedure di sicurezza così da lui pianificate;
 - c) dovrà preventivamente verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento, rispettandone i relativi limiti ed assicurando loro le informazioni di cui al precedente art. 4.5;
 - d) non potrà guidare in immersione più di 6 subacquei simultaneamente (ridotti a 4 nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne), e ciò indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata svolta in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei partecipanti.
- 5.4 Al termine delle attività, la Guida è tenuta a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 4.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 6

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE DIDATTICHE -

- 6.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni didattiche, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di formazione e di addestramento di cui al precedente art. 1 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.
- 6.2 Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee dirette al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale obbligo solo le didattiche che, prevedendo il conseguimento della specialità "immersione notturna" tra i propri brevetti, debbano svolgere attività diretta al conseguimento di tale tipologia di brevetto. In tali casi sono comunque vietati profili di immersione che richiedano soste decompressive.
- 6.3 Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli eventuali loro assistenti presenti in acqua devono essere in numero da poter garantire un rapporto Istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche nell'occasione adottate. Detti limiti non esonerano comunque l'Istruttore dall'adottare ogni ulteriore precauzione e/o cautela in base al prudente apprezzamento della situazione contingente ed all'esperienza tecnico-subacquea posseduta.

- 6.4 Ai fini della presente Ordinanza, l'Istruttore riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, l'Istruttore:
- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, attenendosi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, gli allievi partecipanti dovranno conformarsi alle procedure di sicurezza in tal senso da lui pianificate;
 - b) prima di ogni immersione, deve illustrare agli allievi le informazioni di cui al precedente art. 4.5;
 - c) prima dell'inizio dell'attività didattica programmata, deve far pervenire all'Autorità marittima competente per giurisdizione, anche a mezzo fax, *mail* o *mail pec*, un'informativa conforme al *format* in Allegato "2" e riportante:
 - denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - data, ora e luogo dell'immersione;
 - nominativi degli allievi partecipanti;
 - generalità dell'Istruttore responsabile, con indicazione del brevetto posseduto e della didattica adottata a riferimento;
 - generalità degli eventuali aiuto-istruttori partecipanti;
 - modalità operative (tipo di gas respirabile usato, etc.) e profilo dell'immersione;
 - l'unità da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa.
- 6.5 Al termine delle attività, l'Istruttore è tenuto a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 4.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 7

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO IN APOGGIO DI SUPERFICIE -

- 7.1 A richiesta di subacquei privati in possesso di brevetto che intendano condurre l'attività di immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i connessi rischi nel rispetto anche di quanto disciplinato dal precedente art. 3, è consentito ai Centri di immersione di erogare, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie, senza la presenza di alcuna Guida. In tal caso, il Centro è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 4 per quanto applicabili.
- 7.2 Al fine di essere efficacemente supportato, ogni gruppo di subacquei privati dovrà comunicare, al titolare/rappresentante legale del suddetto Centro, il profilo di immersione previsto. Detta comunicazione dovrà essere fatta dal subacqueo privato che il gruppo indicherà essere responsabile dell'immersione.
- 7.3 Prima dell'inizio dell'attività, il responsabile del Centro di immersione dovrà comunque curare l'annotazione, in apposito registro, delle informazioni previste dal precedente art. 4.4, mettendole, in caso di necessità, prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia; la registrazione dei suddetti dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione del mezzo; al termine delle attività, il responsabile del Centro è tenuto a completare quanto già annotato, indicando l'orario effettivo di fine immersione.
- 7.6 Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di *privacy*, a cura del Centro di immersione per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

ARTICOLO 8

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

- 8.1 L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza non esonera l'interessato dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività qui disciplinate. L'Autorità marittima è da ritenersi, comunque, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

- 8.2 La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e dovrà essere esposta, in luogo ben visibile agli utenti, presso le sedi dei Centri di immersione e di formazione ed addestramento a tal fine operanti.
- 8.3 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Ancona e degli Uffici marittimi del Circondario, agli albi dei Comuni rivieraschi di Ancona, Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Numana e Sirolo, nonché mediante inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/ancona.
- 8.4 I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ovvero violazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, e salve, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
 - degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nei casi in cui la condotta, pur commessa nello svolgimento di attività turistico-ricreative anche aventi scopo commerciale, rilevi a prescindere dall'utilizzazione dell'unità da diporto;
- 8.5 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Ancona consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ancona .

Ancona, 18.06.2018

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Enrico MORETTI

<input type="checkbox"/>	di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n. 60/2018 emanata in data 18.06.2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona e di conoscere ed osservare ogni altra Ordinanza in vigore entro l'ambito del Circondario marittimo di Ancona, per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere;
<input type="checkbox"/>	di impegnarsi a comunicare, entro 15 giorni, eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui alla presente comunicazione, essendo in tal senso iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____, come sopra specificato;
<input type="checkbox"/>	che la/le unità da diporto di cui allegato elenco, utilizzata/e in appoggio di superficie, è/sono dotata/e dei prescritti documenti di bordo ai fini della navigazione, nonché munita/e delle relative pertinenze e di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio in tal senso previsti, risultando in perfetta efficienza ed in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo;
<input type="checkbox"/>	di avvalersi, a seconda dei casi, di personale in qualità di Guida (nel caso di immersioni guidate) e/o di Istruttore (in caso di immersioni didattiche) in possesso in tal senso di specifica abilitazione, che sia in stato attivo presso l'Agenzia didattica di appartenenza e coperto da polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi;
<input type="checkbox"/>	di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di ascolto radio delle Autorità marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell'attività;
<input type="checkbox"/>	di essere in regola con tutti gli altri eventuali titoli autorizzativi e/o concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge, nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione, ancorché temporanea, di pubblico demanio marittimo, rimanendo se del caso a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
<input type="checkbox"/>	ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 67 del D.Lgs. n°159/2011);
<input type="checkbox"/>	di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza n° 60/2018, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione;
<input type="checkbox"/>	di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione (e ciò anche qualora l'eventuale danno derivi dall'inosservanza di prescrizioni previste da altre disposizioni di legge qui non espressamente richiamate).

Il sottoscritto, nell'assumere formale impegno di piena osservanza delle norme di legge ed ordinarie disciplinanti o comunque correlate all'attività oggetto della presente comunicazione, allega la seguente documentazione: (barrare la/le voce/i di interesse)

<input type="checkbox"/>	elenco della/e unità utilizzata/e in appoggio di superficie con acclusa documentazione fotografica a colori descrittiva;
<input type="checkbox"/>	copia della seguente documentazione inerente la/le suddetta/e unità: _____ _____
<input type="checkbox"/>	copia della polizza di assicurazione per ciascuna unità da diporto a motore utilizzata in appoggio di superficie;
<input type="checkbox"/>	copia della patente nautica relativa all'utilizzatore o agli utilizzatori delle unità da diporto a motore destinate all'appoggio alle immersioni subacquee;
<input type="checkbox"/>	copia della carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante.

NOTA INFORMATIVA D. LGS. N°196/2003

Sottoscrivendo la presente comunicazione, il richiedente acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla comunicazione medesima. Il richiedente è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati, nell'ambito degli uffici preposti, dal personale ivi responsabile o comunque incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, presupposto dall'Ordinanza n° 60/2018 emanata in data 18/06/2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

_____, _____
Luogo Data

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

Si attesta che la comunicazione di cui sopra è stata ricevuta in data _____
ed assunta in pari data al numero di protocollo _____.



L'Addetto alla Sezione

ELENCO DELLE UNITA' DA DIPORTO, CONTRASSEGNALE CON IL NUMERO PROGRESSIVO A FIANCO DI CIASCUNA INDICATO, UTILIZZATE IN APPOGGIO QUALE SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DI SUPERFICIE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE. PER CIASCUNA UNITA' SOTTO ELENcata, ALLEGARE UNA FOTO.

(segnare le caselle e depennare le voci di interesse)

IDENTIFICATIVO NUMERICO (progressivo)	DATI DELL'UNITA'
001 (uno)	TIPOLOGIA UNITA': <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
002 (due)	TIPOLOGIA UNITA': <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
003 (tre)	TIPOLOGIA UNITA': <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
004 (quattro)	TIPOLOGIA UNITA': <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE CIN _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

Luogo _____, Data _____

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

